



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2008 VERSAMENTO - DICHIARAZIONE

- Visti gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
- Visto il primo comma dell'art. 4 del D.L. 08/08/1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24/10/1996, n. 556;
- Visto il comma 48 dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662;
- Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- Visto l'art. 18 della legge 23/12/2000, n. 388;
- Visto il D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 04/08/2006 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008;
- Visto il Regolamento comunale relativo all'imposta comunale sugli immobili;
- Vista la deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'ICI per l'anno 2008;

SI INFORMA

che il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2008 deve essere effettuato in due rate:

- la prima entro il **16 giugno**, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, determinata con riferimento all'aliquota ed alle detrazioni in vigore nell'anno 2007;
- la seconda dal **1° al 16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed alle detrazioni applicabili nel 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il contribuente può, comunque, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel 2008.

ALIQUTA UNICA 6,30 PER MILLE

Si precisa che le UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, fatta eccezione per quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno escluse dal pagamento dell'ICI.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con le modalità di seguito indicate:

- versamento sul c/c postale n. 88729777 intestato a EQUITALIA GERIT S.p.A. CASTEL SANT'ANGELO – RI -ICI
- Modello F24. In tal caso avranno la possibilità di compensare il debito I.C.I. con eventuali crediti per imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Chi versa l'imposta in ritardo dovrà pagare una sanzione pari al 3,75% dell'imposta per il ritardo fino a 30 giorni e pari al 6% dell'imposta per il ritardo fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2008. Inoltre dovrà pagare gli interessi moratori per i giorni di ritardo.

L'imposta non è dovuta se di importo inferiore ad €5,00.

I dati ed elementi concernenti gli immobili oggetto dell'imposta, già dichiarati dal contribuente negli anni precedenti, hanno effetto anche per il 2008 sempre che non si siano verificate variazioni che determinino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni concernenti tali variazioni, nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati, aree fabbricabili e terreni di nuova acquisizione avvenute nel corso del 2007, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Comunale Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2007.

Le aliquote e detrazioni di imposta applicabili, rispettivamente nell'anno 2007 e nell'anno 2008, nonché ogni altra informazione e documentazione necessaria per l'applicazione dell'imposta, sono disponibili presso l'Ufficio Comunale Tributi.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE